

STATUTO

KOINONIA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP CORSO VITTORIO
EMANUELE 42

Numero REA: TP - 190982

Codice fiscale: 02703190815

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

"A"
ALLEGATO
Al N. 1885 Rep.
Al N. 1231 Racc.

STATUTO della

"KOINONIA Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata"

in sigla anche "KOINONIA c.s.r.l."

Art. 1. Denominazione, Sede, Durata.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "KOINONIA Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata" validamente identificabile in sigla con la denominazione "KOINONIA c.s.r.l."

Subordinatamente alla decorrenza del termine previsto dall'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (cosiddetto Cts) ed all'iscrizione della medesima Cooperativa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto nel detto D.Lgs. 117/2017, ove avente i requisiti di legge, utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS", e precisamente secondo la seguente denominazione "KOINONIA Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata ETS" validamente identificabile in sigla con la denominazione "KOINONIA c.s.r.l.ETS".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Trapani, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp.att. cod.civ.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo
statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali,
succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località
del territorio nazionale.

La Società ha durata fino al 31.12.20⁽¹⁾ (trentuno dicembre
⁽²⁾
duemilaventi) ma potrà essere prorogata, anche prima della
suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera
dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima
che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente
contratti.

Art. 2. Finalità ed oggetto - Scopo e attività mutualistica -

Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria
attività senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i
terzi.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e alla integrazione
sociale dei cittadini, come definito dalla legge 08/11/1991
n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attraverso
la promozione e/o la realizzazione di iniziative, occasioni e
attività di socializzazione, integrazione ed aggregazione in
grado di supportare la crescita civile, culturale, spirituale
e sociale delle persone giovani e adulte e lo sviluppo della
loro formazione individuale e comunitaria, attuando, in forma

mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a quanto sopra la Cooperativa ha ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettera a), b), c), d), i), k), l), o), r), q), t), u) e v) del decreto legislativo recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D.Lgs. 112/2017).

In coerenza con lo scopo e l'oggetto indicati, la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività di utilità sociale:

- a) promuovere e/o accogliere iniziative e attività di promozione e scambio culturale, di educazione ambientale e protezione civile, di educazione alla legalità, di educazione genitoriale, integrazione sociale, laboratori per le scolaresche, genitori, disabili, immigrati; servizi educativi e ricreativi anche per l'infanzia e l'adolescenza nonché per anziani e disabili; campi scuola; corsi di formazione; campi di lavoro e preghiera; campi e pernottamenti per gruppi anche religiosi; altri servizi ed attività similari e/o assimilabili, con attenzione anche ai portatori di handicap;
- b) contribuire all'opera di tutte le agenzie educative, formulando proposte e/o realizzando attività e servizi

con/per associazioni di genitori e similari; pubbliche
amministrazioni e aziende pubbliche; istituzioni scolastiche;
parrocchie e organizzazioni religiose; forze dell'ordine;
associazioni di protezione civile; associazioni
ambientaliste; associazioni di volontariato;

c) organizzare e/o ospitare convegni, conferenze, seminari,
riunioni ed attività sociali e culturali finalizzate a
migliorare la formazione spirituale, civile e culturale delle
persone, con particolare attenzione ai problemi
dell'educazione e della promozione sociale, delle nuove
generazioni, delle famiglie e delle agenzie educative nella
società attuale;

d) promuovere e/o organizzare iniziative tese a fare
conoscere e valorizzare il territorio locale;

f) offrire ospitalità a gruppi, famiglie, enti, parrocchie,
associazioni, in strutture immobiliari proprie, di terzi o di
pubbliche amministrazioni, concesse in godimento a qualsiasi
titolo, durante e per la realizzazione delle attività
previste dal presente statuto;

g) promuovere iniziative turistiche;

h) promuovere sottoscrizioni e raccogliere fondi finalizzati
al sostegno delle attività di manutenzione, di gestione e di
promozione delle strutture immobiliari fruite nonché delle
azioni progettuali;

i) stipulare convenzioni con Enti Pubblici, Enti Religiosi,

Enti Scolastici, Enti Privati, Associazioni ed Organismi,
negli ambiti sopra indicati ed esclusivamente per attuare in
collaborazione con gli stessi gli scopi statutari;

l) favorire la creazione di spazi per minori (asili nido,
baby garden, happy nursery, ludoteche, spazi gioco, baby-
parking, spazi didattici intramuseali) realizzati secondo i
parametri più idonei agli utenti, sensibilizzando al
contempo, attraverso dibattiti e convegni le istituzioni e
gli altri operatori del settore allo sviluppo di spazi
appropriati ed all'adeguamento didattico;

m) promuovere, progettare e realizzare attività di carattere,
editoriale, informativo, culturale, didattico e formativo,
promuovere, progettare e realizzare attività di edizione,
informazione, produzione, studio, studio interdisciplinare,
ricerca e quant'altro necessario a diffondere i temi
istituzionali dell'associazione (31) mediante divulgazione on-
line, media audiovisivi, nuovi media audiovisivi, nuovi media
digitali, multimedialità;

n) porre in essere ogni altro intervento, iniziativa,
servizio o attività utile a raggiungere i superiori obiettivi
sociali, nel rispetto della legislazione vigente.

Per il perseguimento delle dette finalità, la Società potrà
collaborare con altre società (41), associazioni e/o movimenti con
finalità analoghe; potrà svolgere attività accessorie che si
considerano integrative e funzionali allo sviluppo

dell'attività istituzionale.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

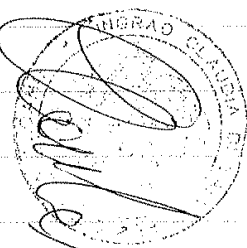
4) progettare, promuovere e realizzare attività formative anche finanziate a qualsiasi titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali territoriali, o da ⁽⁵⁾ altro enti pubblici, privati e religiosi.

Si prevede a titolo esemplificativo l'attivazione delle seguenti linee formative: formazione iniziale o di base rivolta alla fascia di utenza dell'obbligo formativo con percorsi adeguati costruiti in sinergia con le imprese

*Francesca
Simone
Maurizio
Caterina
Monica*

[Signature]

*Stefano
Alessandro
Daniele
Enrica*

[Signature]


presenti sul territorio per realizzare occasioni di stage, di tirocinio, di apprendistato e con i soggetti deputati alla istruzione pubblica e privata per la realizzazione di percorsi integrati;

5) stipulare convenzioni, contratti, accordi di collaborazione e di partenariato, protocolli con enti pubblici e soggetti privati per la progettazione e l'attuazione di interventi conformi agli scopi societari;

6) promuovere e realizzare corsi di formazione, seminari, studi, work-shop incontri, convegni ed altre iniziative volte a sviluppare idee e progetti coerenti agli scopi sociali;

7) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;

8) pubblicare, sia a mezzo stampa che in formato elettronico, studi, libri, cataloghi, dispense, giornali e riviste con cadenza periodica, aventi contenuto conforme agli scopi sociali;

9) aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni con Federazioni nazionali ed internazionali, Enti, organismi nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi;

10) fruire di contributi comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;

il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni riservate per cui è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e nell'osservanza delle normative che disciplinano le specifiche materie e, quindi, preve le autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

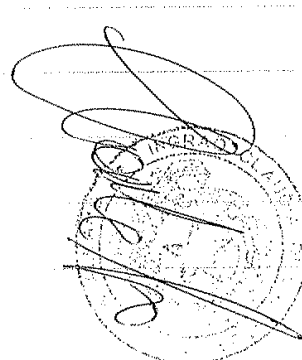
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2514 cod.civ.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 codice civile.

Art. 3. Obblighi e divieti della gestione mutualistica

Frae a sea
Simone di Bella
Maurizio
Caterina
Hornice Bilei

Stefano Totaro
Dante Molarone
Enetta Giannone



Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo percentuali annui, tempo per tempo, consentiti dalla legge, rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le previsioni della legge 59/1992.

Ai fini delle lettere a) e b), dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini

della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 4. Informazioni relative alla gestione mutualistica

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano:

1) nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile;

2) sempre nella nota integrativa al bilancio, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (art. 2545-sexies, comma 2, c.c.);

3) nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile); a tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei soci cooperatori, e di conclusione di contratti di scambio con i soci stessi; nonché la fruizione da parte di questi ultimi del vantaggio mutualistico, anche mediante distribuzione di ristorni;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

*Francesca
Simona
Maurizio
Caterina
Honice Bider*

*Alfonso Tarducci
Dario
Giancarlo
Carmela
Dianora*

[Circular stamp and signature]

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e quelle dei soci finanziatori, ed in generale l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione.

Art. 5. Modifica delle clausole non lucrative

La Cooperativa può decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, di modificare le clausole non lucrative contenute nel presente statuto. In tal caso, sentito il parere del revisore esterno, se nominato, gli amministratori devono redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive (art. 2545-octies, comma 2, del codice civile). I soci assenti o dissenzianti hanno diritto di recesso.

Viene fatto salvo quanto previsto dal detto articolo 2545-octies, ultimo comma, codice civile.

Art. 6. Soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i cittadini italiani e degli altri Paesi

dell'Unione Europea (ovvero chi, non essendo cittadino comunitario, risulti comunque quivi legalmente residente) di età maggiore degli anni 18 (diciotto) che, condividendo i valori e le finalità della Cooperativa vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle norme del presente Statuto e che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 59/1992 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31/01/1992 n.59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 7. Ammissione

Fra i soci
Simona Di Bella
Alvise Di Bella
Caterina Rotundo
Flavio Di Bella

Alvise Di Bella
Alvise Di Bella
Alvise Di Bella
Alvise Di Bella

Alvise Di Bella
Alvise Di Bella
Alvise Di Bella
Alvise Di Bella

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda di ammissione va compilata e sottoscritta su apposito modulo dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre

una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente
statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti
interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di
Amministrazione, entro tre (3) mesi dalla data di ricezione
della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende
respinta.

Art. 8. Adempimento nuovi soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota
sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di
Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto
delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo
sovrapprezzo, ove stabilito, deve essere effettuato al
momento della comunicazione dell'ammissione in un'unica
soluzione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo
di riserva ordinaria.

Art. 9. Obblighi dei soci

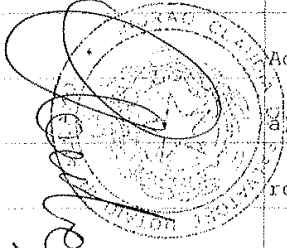
Aderendo alla cooperativa i soci si obbligano:

a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali
regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente
adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera

*Francoise
Linares de Bella
Marta
Caterina
Hovice
Bella*

*Adriano
Hovice
Caterina
Linares de Bella*



Adriano

durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;

c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 10. Perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente Statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso, il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la

Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 11. Esclusione

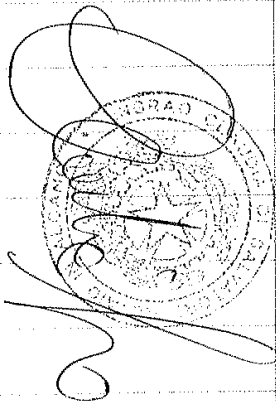
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento secondo quanto previsto dall'art. 1455 cod.civ.;
- e) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente

*Francesca
Simona Di Bella
Alessandra
Caterina Rittun
Monica Bidel*

*Alessandro Totterio
Alberto Carpano
Davide Mennillo
Cinzia Ciarrocca*



deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dagli articoli 32 e seguenti del presente Statuto.

Art. 12. Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 cod.civ., fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 13. Rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel

quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei (6) mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di anni uno dalla scadenza dei sei (6) mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde per due (2) anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

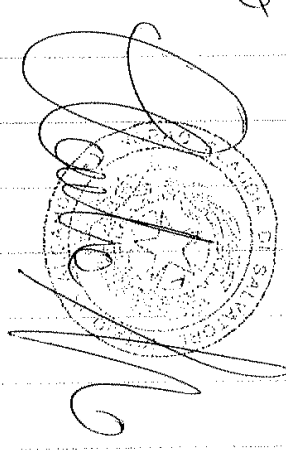
Art. 14. Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuno del valore

Francesca
Simona Di Bella
Marta Leo
Patrizia Rittunno
Romica Bidel

Eleonora Martines
Alberto Caruso
Paolo Magliacane
Enrico Ciamante



nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 17 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della cooperativa;

f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

g) da contributi dell'Unione Europea ed organismi internazionali;

h) da entrate derivanti da servizi convenzionati;

i) da proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria, comunque connesse e finalizzate alla realizzazione delle finalità statutarie;

l) da entrate derivanti da iniziative promozionali

finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 15. Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art. 16. Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

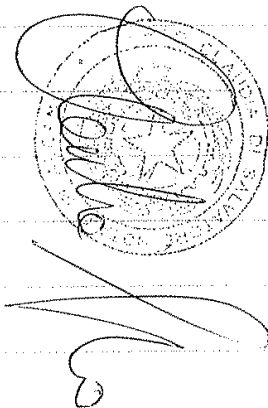
Art. 17. Bilancio annuale - Ristorni

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/1973 e successive modificazioni ed

*Truccese
Simone Di Bella
Maurizio
Caterina Ristoni
Hovice Bidel*

*Allegando l'originale
della delibera
Cancella l'originale*



integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno destinati alla riserva ordinaria, previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

Art. 18. Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

Art. 19. Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi (120) giorni, o entro i centottanta (180) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del cod.civ.

Nel corso dell'esercizio sociale, può essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio - anche mediante utilizzo di posta elettronica - e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa

validamente costituita quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 20. Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinarne l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 21. Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 22. Svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre (3) mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo un altro socio.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Art. 23. Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea Straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24. Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da 3 o 5 membri - eletti dall'Assemblea che ne determina il numero e possono essere anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 25. Durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 26. Convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene

opportuni, compresa la posta elettronica, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due (2) giorni prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. È vietato il voto segreto.

Art. 27. Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello Statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/1992;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto,

che dovranno essere approvati dall'Assemblea;

d) determinare gli indirizzi delle attività per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;

e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal vigente Statuto;

g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e dello Statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari,

contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici;

m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, cod.civ., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Art. 28. Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

I Consiglieri decaduti, rinunciatori o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, con le modalità dell'art. 2386 cod.civ.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 29. Presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

REVISORE DEI CONTI

Art. 30. Composizione, durata

Pur non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2477 cod.civ. la Cooperativa si avvale di un sistema di controllo legale dei conti che viene esercitato da un revisore titolare ed uno supplente, eletti anche tra i non soci dall'Assemblea.

I revisori durano in carica tre anni (3) e sono rieleggibili.

I revisori non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Art. 31. Compiti del Revisore dei Conti.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.

Deve anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre (3) mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
- e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli

amministratori.

Il Revisore ha diritto di fare iscrivere a verbale le proprie osservazioni in ordine alle deliberazioni degli organi societari.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32. Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa sarà sottoposta ad un organismo di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. 04/03/2010 n.28.

Art. 33. Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie attività della Cooperativa.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 34. Rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendale/societari ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario".

I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 35. Trattamento economico dei soci

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali. Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o ⁽⁶⁾ passive da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 20.

Art. 36. Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992.

Art. 37. Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui

all'art.2519, comma 2 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per tutto quanto non è regolato dallo Statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente Statuto.

Art. 38. Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Per le (1) ~~del~~ e due u/r "20" est. in Art. "2070"; (2) ~~del~~ e parole "dunque" e "verdi" est. in Art. "dunque" e "verdi"; (3) ~~del~~ e due parole "del" e "avanzare" est. in Art. "delle Cooperative"; (4) ~~del~~ e parole "società" est. in Art. "società"; (5) ~~del~~ e parole "est" est. in Art. "est"; (6) ~~del~~ e parole "perme" est. in Art. "perme"

Trombese G. F.

Simona Di Bella

Marcus Lelli

Caterina Riturio

Monica Bilek

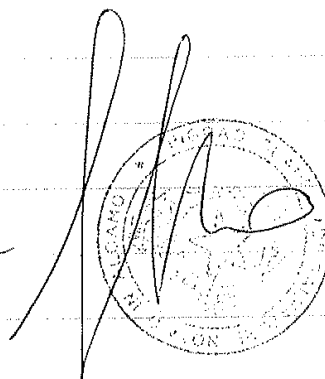
Alexandra Martinico

Alberto Paganò

Paolo Cennamo

Concetta Giannone

Claudio



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23, comma 3-4-5° del DPR n. 445/2000 come modificato dal DLGS 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.